

Ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018

Disciplina per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legge n. 189 del 2016. Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, n. 39 dell'8 settembre 2017 e n. 51 del 29 marzo 2018. Proroga del termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Termine per il deposito delle schede AeDES.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Paola De Micheli, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 28 febbraio 2018 e con il quale è stata prevista un'ulteriore eventuale proroga con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri per un massimo di centottanta giorni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, con la quale sono stati ancora estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Richiamato l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge

15 dicembre 2016,

n. 229, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legge;
- il comma 2 dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario dispone l'erogazione di contributi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 205 del 2016, il quale prevede in via generale che le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui al comma 1, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito;

Considerato che il medesimo art. 3, al comma 7, prevede che, a fronte degli acquisti e interventi suindicati, è concesso il rimborso delle spese, le cui condizioni e modalità sono regolate da ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto che quest'ultima disposizione ha introdotto una procedura speditiva, connotata da elementi di specialità rispetto a quelle ordinarie di concessione dei contributi per gli interventi

di ricostruzione e delocalizzazione, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi necessari ad assicurare la continuità delle attività economiche e produttive attraverso la diretta erogazione agli interessati di rimborsi spese da parte del Commissario straordinario, previa verifica dei presupposti di legge, e al tempo stesso consente al Commissario straordinario, nell'esercizio del potere di cui all'art. 2, comma 2, del decreto- legge n. 189 del 2016, di regolare anche l'entità delle spese ammissibili a rimborso, purché riconducibili agli interventi di delocalizzazione temporanea di cui al comma 6 del medesimo art. 3, decreto-legge n. 205/2016;

Vista l'ordinanza 9 del 14 dicembre 2016 la quale, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'art. 3, commi 6 e 7, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ha completato a corredo dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016, il quadro generale delle misure volte a consentire, attraverso la loro temporanea delocalizzazione, l'immediata ripresa dell'attività produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto- legge n. 189 del 2016 nonché la temporanea delocalizzazione di attività economiche comunali ubicate in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza.

Visto l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto- legge n. 189 del 2016, inserito dall'articolo 2-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale ha previsto che con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del citato decreto- legge n. 189 del 2016, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi anche di delocalizzazione temporanea legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso decreto- legge;

Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 recante *“Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;

Vista l'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 recante *“Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016”*;

Considerata le necessità di coordinare le disposizioni di cui all'ordinanza n. 39 dell'8

settembre 2017 con le disposizione di cui all'articolo 15 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, in particolare, in ordine agli interventi realizzati in maniera unitaria e all'obbligatorietà di ricorrere alla costituzione di consorzi in tale ipotesi;

Ritenuta la necessità di impartire ulteriori disposizioni per definire il quadro generale e complessivo delle misure volte all'immediato avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive, industriali e artigianali aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi medesimi, con danni non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale;

Ritenuto altresì necessario modificare l'allegato 1 all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante *“Criteri per l'utilizzo degli studi di Microzonazione Sismica per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”*, con un nuovo allegato, in ragione delle modificazione apportate nell'ambito della riunione del 15 marzo 2018 del Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima ordinanza;

Ritenuto, altresì, necessario modificare la previsione di cui all'articolo 13, comma 1, dell'ordinanza

n. 51 del 29 marzo 2018 in ragione dell'erronea indicazione dell'articolo 21 in luogo dell'articolo 20;

Ritenuto necessario, ancora, procedere al differimento del termine previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i., inizialmente fissato al 30 aprile 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati la presentazione della documentazione richiesta per gli interventi di immediata esecuzione;

Ritenuto necessario procedere alla fissazione di un termine finale per la presentazione delle schede AeDES inizialmente previsto dall'art. 2 bis, comma 5, previsto dal d.l. 148 del 2017, al fine di consentire una completa ricognizione dei danni;

Acquisito il favorevole avviso del Capo del Dipartimento della Protezione civile;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 12 aprile 2018.

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'imminente scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'urgente

indifferibile necessità di rendere immediatamente operative le disposizioni volte a garantire la continuità delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici;

DISPONE

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. I soggetti legittimati di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, nel caso in cui abbiano proceduto alla delocalizzazione di attività economiche anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, possono chiedere il rimborso delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 2 della presente ordinanza.
2. Sono rimborsabili gli interventi di delocalizzazione realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) dell'ordinanza n. 9 del 2016 attuati rispettivamente con le modalità di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della stessa ordinanza in conseguenza del sisma occorso il 24 agosto 2016.
3. La richiesta di rimborso delle spese sostenute è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente entro il 30 giugno 2018, a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilità, a seguito di verifica con scheda AeDES, integrata da apposita perizia asseverata come stabilito al successivo comma 4. La richiesta di rimborso è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista abilitato contenente:
 - a) la descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali (con adeguati elaborati grafici) dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato, comprese finiture ed impianti, con attestazione della riconducibilità causale dei danni subiti all'evento sismico verificatisi il 24 agosto 2016;
 - b) l'illustrazione in dettaglio dei danni subiti dall'edificio, nonché di quelli subiti dai macchinari, dalle attrezzature e dalle scorte con la descrizione del programma di riacquisto e/o ripristino;
 - c) la descrizione delle attività svolte dall'impresa delocalizzata;
 - d) la descrizione dell'edificio ove l'impresa ha delocalizzato la propria attività, con indicazione della sua ubicazione, delle dimensioni, della dotazione impiantistica e delle caratteristiche tecniche, corredata di documentazione fotografica e delle

certificazioni o autorizzazioni necessarie, ovvero, in alternativa, il progetto relativo alla struttura temporanea realizzata all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all'insediamento danneggiato, di cui il richiedente dimostri di avere avuto la disponibilità;

e) la descrizione degli eventuali interventi che si sono resi necessari per adeguare e rendere funzionale, anche dal punto di vista impiantistico, l'edificio preso in locazione o la struttura temporaneamente realizzata nel lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti;

4. Nella perizia asseverata di cui al comma 3 devono altresì essere specificamente indicati:

a) gli estremi dell'ordinanza di inagibilità che ha interessato l'edificio, nonché la scheda AeDES su cui questa si basa;

b) il canone di locazione dell'edificio, ove si è delocalizzata l'attività, e il costo degli interventi eventualmente resisi necessari per dotarlo degli impianti necessari al ripristino dell'attività economica o produttiva, ovvero, in alternativa, il computo metrico estimativo delle opere eseguite utilizzando il prezzo unico interregionale approvato dal Commissario straordinario;

c) il costo di acquisto o noleggio dei macchinari e delle attrezzature;

d) il costo di ripristino delle scorte;

e) l'importo delle spese tecniche sostenute;

f) l'eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente per i danni subiti ovvero la stima dell'indennizzo se richiesto, ma non ancora liquidato;

g) gli estremi di un conto corrente bancario intestato al richiedente, ai fini del rimborso delle spese sostenute.

5. Nella domanda di rimborso devono inoltre essere indicati:

a) i fornitori presso cui si è proceduto al riacquisto delle attrezzature e dei macchinari da sostituire a quelli danneggiati o distrutti;

b) l'impresa che ha proceduto agli interventi di realizzazione della struttura temporanea;

c) il progettista e il direttore dei lavori che sono stati incaricati per gli interventi di cui al precedente comma 3, lettera e).

6. Le imprese all'atto della presentazione della domanda di rimborso, devono

- a) essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'art.30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalità di cui al successivo comma 8, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
 - b) non aver commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art.8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1 giugno 2015;
 - c) essere in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. I professionisti di cui al comma 5, lettera c), devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. Limitatamente alla stima dei danni subiti dai beni mobili strumentali e dalle scorte, l'incarico può essere conferito anche a professionisti non tenuti all'iscrizione in tale elenco.
8. Alla domanda di rimborso sono obbligatoriamente allegati:
- a) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesta di aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto- legge n. 189 del 2016;
 - b) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori attesta di essere iscritto, alla data di presentazione della domanda di rimborso, nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice;
 - c) eventuale polizza assicurativa stipulata, in data anteriore a quella degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico e recante l'indicazione dell'importo assicurativo riconosciuto o in corso di determinazione;
 - d) le fatture quietanzate relative alle spese sostenute.
9. Il Presidente della Regione, Vice Commissario territorialmente competente, verificata l'entità dei danni attestati e la loro riconducibilità causale agli eventi sismici nonché la

congruità delle spese sostenute, adotta il decreto di concessione del contributo. Il Vice Commissario provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

10. La concessione del rimborso di cui al comma 9 è subordinata al parere favorevole del Comune in ordine all'autorizzabilità dell'intervento richiesto in deroga agli strumenti urbanistici, nonché sotto il profilo ambientale e sanitario. La predetta autorizzazione tiene luogo di ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente.

11. L'erogazione del saldo del contributo relativo all'intervento di riparazione e rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio o dell'unità immobiliare preesistente, finanziato ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016 ovvero nn. 13 e 19 del 2017, è subordinata alla rimozione della struttura temporanea realizzata ovvero al recesso dal contratto di locazione stipulato. Le eventuali strutture temporanee installate sono rimosse a cura dell'operatore interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle attività economiche originarie. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, il Presidente della Regione, Vice Commissario territorialmente competente provvede in via sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.

Articolo 2

Determinazione del rimborso e modalità di erogazione

1. Il rimborso per gli interventi di delocalizzazione attuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) dell'ordinanza n. 9 del 2016 è determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della medesima ordinanza.

2. Il rimborso per gli interventi di delocalizzazione attuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) dell'ordinanza n. 9 del 2016 è determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della medesima ordinanza.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 6 dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 9 del 2016.

4. In tutti i casi il rimborso è erogato dal Presidente della regione – Vice Commissario a valere sui fondi della gestione speciale di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 3

Ulteriori disposizioni

1. Nel caso di delocalizzazione temporanea attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2016, per la quale sia stato erogato il rimborso con la modalità fissata dall'articolo 8, comma 1-bis, della stessa ordinanza n. 9 del 2016, l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede ad effettuare, in relazione alla durata del contratto di locazione, controlli finalizzati a verificare la permanenza della stessa attività nell'edificio in cui è stata autorizzata la delocalizzazione.
2. Nel caso in cui l'Ufficio riscontri una cessazione anticipata della delocalizzazione rispetto alla durata del contratto di locazione, il Vice Commissario provvede alla revoca, anche parziale del contributo già erogato e/o alla rideterminazione del contributo spettante, che viene ricalcolato tenendo conto dell'effettiva durata della locazione, e alla richiesta di immediata ripetizione di quanto erogato in eccesso.
3. Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto beneficiario del contributo erogato ai sensi dell'ordinanza n. 9 del 2016 e il soggetto beneficiario dei contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione ai sensi delle ordinanze nn. 4 e 8 del 2016 ovvero nn.13 e 19 del 2017, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in relazione alle delocalizzazioni attuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2016, procede ad effettuare per la durata del contratto di locazione, controlli finalizzati a verificare la permanenza della stessa attività nell'edificio in cui è stata autorizzata la delocalizzazione.
4. Nel caso in cui l'Ufficio riscontri una cessazione anticipata della delocalizzazione rispetto alla durata del contratto di locazione, il Vice Commissario provvede alla revoca, anche parziale, del contributo già erogato, e:
 - a) in caso di rimborso autorizzato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2016, procede alla immediata sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione e all'eventuale ripetizione dei canoni rimborsati oltre la permanenza presso l'edificio in cui il soggetto legittimato si era delocalizzato;
 - b) in caso di rimborso autorizzato ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, dell'ordinanza n. 9 del 2016, procede alla rideterminazione del contributo spettante, che viene ricalcolato tenendo conto dell'effettiva durata della permanenza presso l'edificio in cui l'attività si

era delocalizzata, e alla richiesta di immediata ripetizione di quanto erogato in eccesso.

Articolo 4

Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

1. L'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 è abrogato.

Articolo 5

Modifiche all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017

1. L'allegato 1 all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "*Criteri per l'utilizzo degli studi di Microzonazione Sismica per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016*", è sostituito dall'Allegato 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 6

Modifiche all'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

1. Al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 le parole "di costituire un consorzio volontario" sono sostituite dalle parole "di procedere ad un intervento unitario".

Articolo 7

Modifiche all'ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018

1. L'articolo 13, comma 1, dell'ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018 è così modificato: "*L'articolo 20 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è abrogato*".
2. La modifica di cui al precedente comma decorre dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018.

Articolo 8

Differimento del termine di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i.

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. è differito alla data del 31 luglio 2018.

Articolo 9

Fissazione del termine per la presentazione delle schede AeDES

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni previste dall'art. 2 bis, comma 5, del decreto legge 148 del 2017, per la compilazione e la presentazione della scheda AeDES è fissato il termine perentorio al 30 giugno 2018.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda, salvo la ricorrenza nel ritardo di cause non imputabili al richiedente.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 alla presente ordinanza sono finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 nel limite di spesa stanziato dal secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 11

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza, secondo quanto previsto dal comma 18 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è adottata al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ed è dichiarata provvisoriamente efficace.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

12

Il Commissario Straordinario On. Paola De Micheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Criteri generali per l'utilizzo dei risultati degli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016

1 Premessa

L'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, oltre a definire l'assegnazione di fondi per l'esecuzione degli studi di Microzonazione Sismica (MS) di livello 3 e le modalità di esecuzione, riportava nell'Allegato 1 i "Criteri per l'utilizzo degli studi di Microzonazione Sismica per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016".

Nel presente documento, al fine di facilitarne l'applicazione, si riprende e si approfondisce dal punto di vista tecnico quanto riportato nell'Allegato 1 della suddetta ordinanza.

I risultati degli studi di MS di livello 3 (di seguito MS3) sono sintetizzati e rappresentati su carte tematiche del territorio, carte di MS, distinguendo le microzone in:

- zone stabili, nelle quali il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso su suolo di riferimento (Classe di sottosuolo di tipo A secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni) pianeggiante;
- zone stabili con amplificazioni, nelle quali il moto sismico viene modificato, rispetto a quello atteso in corrispondenza di un suolo di riferimento pianeggiante, a causa delle caratteristiche geologiche/geofisiche/geotecniche e morfologiche del territorio. Ciascuna microzona viene caratterizzata, rispetto allo scuotimento, da:
 - o spettri di risposta elastici alla superficie;
 - o fattori di amplificazione (FA) calcolati mediante rapporti tra grandezze integrali derivate da spettri di risposta elastici alla superficie e quelli corrispondenti al moto atteso su un suolo di riferimento pianeggiante ed ipoteticamente affiorante nello stesso sito;
- zone instabili, in cui si possono attivare (innescati dal sisma) fenomeni di deformazione permanente del terreno come frane, liquefazione, fagliazione superficiale e cedimenti

differenziali. Ciascun fenomeno viene parametrizzato secondo le linee guida per le instabilità approvate dalla Commissione tecnica interistituzionale MS (ex art.5 OPCM 3907/10).

Il livello 3 di MS consente di associare alle zone stabili soggette ad amplificazione, definite nella Carta delle MOPS (già individuate dalla MS di livello 1), oltre ai valori dei fattori di amplificazione (FA), anche gli spettri medi di risposta in pseudoaccelerazione (nell'intervallo di periodi di vibrazione 0.1-1.1 s) al 5% di smorzamento in superficie ed eventualmente di modificare i limiti delle microzone già definite dal livello 1 di MS.

Ai fini dell'utilizzazione dei risultati degli studi di MS3 per le amplificazioni locali, si definiscono le classi di intervallo dei periodi di vibrazione di interesse che, in prima approssimazione, possono essere associate al numero di piani in elevazione degli edifici presenti, o di futura edificazione, nell'area studiata.

Le classi di intervalli di periodo di interesse sono:

- ☐ 0.1-0.5 s
- ☐ 0.4-0.8 s
- ☐ 0.7-1.1 s

I risultati degli studi di MS sono espressi, anche in termini cartografici, con riferimento a questi intervalli di periodo per l'utilizzo sia dei FA, sia degli spettri di risposta.

Per le modalità di rappresentazione si fa riferimento a quanto previsto dagli "Standard di rappresentazione e archiviazione informatica, versione 4.1" (2018), predisposti dalla Commissione tecnica per la microzonazione sismica.

Per la determinazione degli spettri di risposta in superficie, si è proceduto attraverso la convoluzione di accelerogrammi compatibili con la pericolosità sismica di base. In particolare gli accelerogrammi di input (in numero di 7), utilizzati nelle analisi numeriche, sono stati scelti in modo tale che la media dei loro spettri di risposta in pseudoaccelerazione fosse compatibile con lo spettro di pericolosità di base, relativamente ad un tempo di ritorno

di 475 anni.

Lo spettro di risposta elastico rappresentativo di ciascuna microzona è calcolato a partire dai risultati delle analisi numeriche, mediando gli spettri di risposta ottenuti dall'applicazione dei 7 segnali di input.

Per ogni input sismico, i valori di FA sono stati ottenuti come rapporti tra l'integrale dello spettro elastico in pseudoaccelerazione di output e l'integrale dello spettro elastico in pseudoaccelerazione di input, nei tre intervalli di periodo 0.1-0.5, 0.4-0.8, 0.7-1.1s. Per ciascun insieme di input sismici e per ciascun intervallo di periodi è stato calcolato poi separatamente il fattore di amplificazione medio relativo alla microzona.

Per le zone stabili non soggette ad amplificazione risulta $FA = 1$ in tutti e tre gli intervalli di periodo.

2 Pianificazione

2.1 Zone instabili

La disciplina d'uso è riportata nelle linee guida relative a faglie attive e capaci, liquefazione e instabilità di versante. Nelle linee guida vengono definite le modalità di perimetrazione delle zone instabili e valutazioni quantitative delle instabilità con metodi semplificati e avanzati. Si evidenzia che per eventuali scostamenti, in termini di individuazione cartografica, da quanto previsto negli strumenti conoscitivi o pianificatori, cronologicamente precedenti o a scale più piccole, la disciplina d'uso dovrà tener conto di quanto individuato nella Carta di MS3.

2.2 Zone stabili e stabili con amplificazione

I fattori di amplificazione (FA) in pseudoaccelerazione sono calcolati con analisi numeriche nei tre intervalli di periodo definiti in precedenza.

Essi forniscono informazioni quantitative sull'entità dell'amplificazione dello spettro di risposta dovuta alle peculiari caratteristiche geologiche, geofisiche e geotecniche della microzona in esame, rispetto allo spettro di riferimento derivante dalla pericolosità di base, per i diversi intervalli di periodo di vibrazione presi in considerazione.

I fattori di amplificazione (FA) permetteranno di confrontare la pericolosità sismica in aree diverse del territorio comunale e per diverse classi di costruzioni, caratterizzate

dall'appartenenza a uno degli intervalli di periodo di vibrazione in condizioni di scuotimento. Ai fini della pianificazione, i fattori di amplificazione definiti per ogni singola microzona consentiranno valutazioni sul contesto nel quale si colloca il territorio interessato dalle attività di ricostruzione (vie di accesso all'abitato, con particolare attenzione ai centri storici, collegamenti tra gli edifici principali, in particolare le scuole, edifici prospicienti le vie di comunicazione principali), nonché indicazioni al pianificatore per definire il regolamento edilizio e la scelta della tipologia dell'edificato.

In particolare, gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attraverso l'analisi dei FA:

- a) individuano il grado relativo di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio urbanizzato e urbanizzabile;
- b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando, per le diverse parti del territorio, i limiti e le condizioni per realizzare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

3 Interventi su manufatti

3.1 Zone instabili

La disciplina d'uso è riportata nelle linee guida relative a faglie attive e capaci, liquefazioni e instabilità di versante. Nelle linee guida vengono definite le modalità di perimetrazione delle zone instabili e valutazioni quantitative delle instabilità con metodi semplificati e avanzati.

Per le instabilità, come già previsto all'interno delle linee guida, si rimanda comunque alla disciplina d'uso prevista dal PAI di riferimento o alla normativa regionale.

3.2 Zone stabili e stabili con amplificazione

Con riferimento a quanto indicato negli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (Gruppo di lavoro MS, 2008), gli studi di MS3 forniscono utili indicazioni per la progettazione delle nuove costruzioni e degli interventi sulle costruzioni esistenti.

Al fine di definire lo spettro elastico di progetto, il progettista delle strutture dovrà confrontare lo spettro di risposta medio regolarizzato (secondo il metodo riportato in Appendice 1) ottenuto dallo studio di MS3 della microzona di interesse con quello ottenuto con l'approccio semplificato della normativa sismica, per la categoria di sottosuolo in

corrispondenza del manufatto e per il tempo di ritorno di 475 anni.

L'intervallo di periodi da considerare per il confronto tra lo spettro di MS3 e quello di norma dell'approccio semplificato è determinato considerando i periodi di vibrazione di interesse dell'opera nelle due direzioni principali, ossia il minore, T_{min} , e il maggiore, T_{max} , dei tre periodi di vibrazione dell'edificio (inteso come struttura ^{max} tridimensionale) con massa partecipante più elevata, tenendo anche conto dell'elongamento degli stessi durante la risposta sismica. Tale intervallo è compreso tra T_{min} e $2T_{max}$ ¹.

In questo intervallo dovranno essere valutate le seguenti due condizioni:

1. lo spettro di MS3 supera puntualmente in misura maggiore del 30% lo spettro semplificato di norma;
2. l'integrale dello spettro di MS3 è superiore del 20% rispetto al corrispondente integrale dello spettro semplificato di norma.

Se nessuna delle due condizioni è verificata, è possibile utilizzare l'approccio semplificato della normativa sismica. Se almeno una delle condizioni di cui sopra è verificata, lo spettro previsto dall'approccio semplificato della normativa può ritenersi significativamente meno conservativo di quello di MS3.

In questo caso il progettista, utilizzando i risultati della MS3, dovrà procedere a definire gli approfondimenti geologici, geofisici e geotecnici necessari a dettagliare il modello di sottosuolo nell'area di interesse del manufatto. Sulla base di questi approfondimenti il progettista dovrà valutare le condizioni di applicabilità dell'approccio semplificato della normativa e, nel caso, giustificare l'adozione in relazione alle caratteristiche stratigrafiche e morfologiche dello specifico sito rispetto alla situazione di riferimento cui si riferisce lo spettro ottenuto dagli studi di microzonazione sismica. In caso contrario, il progettista dovrà necessariamente procedere con un'analisi di risposta sismica locale monodimensionale (1D) o bidimensionale (2D), in base alle caratteristiche del sito. In particolare, i risultati della MS3 saranno utilizzati per definire il volume significativo² di sottosuolo e le caratteristiche morfologiche da considerare per le analisi numeriche della risposta sismica locale, includendo la possibile presenza di effetti 2D.

Infine, ferme restando le prerogative del progettista in merito alle scelte effettuate per la caratterizzazione delle azioni sismiche e sotto la sua completa responsabilità, gli spettri di risposta elastici prodotti dallo studio di MS3 (regolarizzati secondo il metodo riportato in

Appendice 1), possono essere usati nella progettazione qualora vengano ritenuti più affidabili di quelli risultanti dall'analisi di risposta sismica locale (RSL) condotti con metodi standard (1D lineare equivalente) e in ogni caso più conservativi di quelli dell'approccio semplificato. La scelta del progettista di utilizzare gli spettri di risposta elastici prodotti dallo studio di MS3 dovrà comunque essere giustificata nella relazione di calcolo strutturale, anche con riferimento alla relazione geologica e geotecnica.

Per le costruzioni di classe III e IV, se nessuna delle due condizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo risultasse verificata, in riferimento al tempo di ritorno di 475 anni, sarà possibile utilizzare l'approccio semplificato della normativa sismica, al fine di determinare gli spettri di risposta per tutti i tempi di ritorno necessari. In caso contrario, occorrerà necessariamente approfondire l'analisi della risposta sismica locale nei modi detti. Sono fatte salve eventuali disposizioni regionali più restrittive.

Per le costruzioni di classe I, il progettista potrà adottare l'approccio semplificato della normativa sismica, fatte salve eventuali disposizioni regionali più restrittive.

¹ Laddove $2T_{max} > 1.1s$, il confronto non potrà essere effettuato. In questi casi, la MS3 potrà fornire indicazioni riguardo alla possibile presenza di fenomeni di amplificazione relativi ad alti periodi (coltri deformabili di grande spessore) che renderebbero comunque non applicabile l'approccio semplificato della normativa all'analisi della risposta sismica locale.

² Per volume significativo di terreno si intende la parte di sottosuolo che, per le sue condizioni sismostratigrafiche, può influenzare le caratteristiche del moto sismico atteso nell'intervallo di periodi di interesse per il singolo manufatto.

Appendice 1

Regolarizzazione di uno spettro ottenuto con gli studi di MS3

La procedura di regolarizzazione (Newmark e Hall, 1982³, Romeo, 2007⁴, Liberatore e Pagliaroli, 2014⁵), permette di trasformare lo spettro di risposta, risultato delle simulazioni numeriche nell'ambito degli studi di MS3, in uno spettro con forma standard (secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni), costituita da un ramo con accelerazione crescente lineare, un ramo ad accelerazione costante, un ramo in cui l'accelerazione decresce con $1/T$ e, quindi, a velocità costante.

Alla fine della procedura saranno disponibili anche tutti i parametri per l'inserimento dello spettro elastico in codici di calcolo per la progettazione e la verifica delle costruzioni (a_g , a_{max} , T_B , T_C , T_D , T_C^* , F_0 , ξ , η , S_s , S_T). Indicando con SA lo spettro di risposta elastico in pseudoaccelerazione e SV lo spettro di risposta elastico in pseudovelocità, ottenuti dalle simulazioni numeriche, i passi della procedura di regolarizzazione sono i seguenti:

- Si calcola lo spettro di pseudoaccelerazione (SA) e si determina il periodo proprio (T_A) per il quale è massimo il valore dello spettro di pseudoaccelerazione
- Si calcola il valore medio dello spettro (SA_m) nell'intorno di T_A tra $0.5T_A$ e $1.5T_A$, questo valore sarà assunto come valore costante del tratto ad accelerazione costante dello spettro standard:

$$SA_m = \frac{1}{T_A} \int_{0.5T_A}^{1.5T_A} SA(T) dT$$

- Si determina lo spettro di pseudovelocità (SV) a partire da quello di accelerazione, moltiplicando le ordinate spettrali di quest'ultimo per l'inverso della corrispondente frequenza circolare $\omega = 2\pi/T$:

$$SV(T) = SA(T) * \frac{T}{2\pi}$$

e quindi si individua il periodo (T_V) per il quale è massimo il valore dello spettro di pseudovelocità;

- Si calcola il valore medio dello spettro (SV_m) nell'intorno di T_V nell'intorno tra $0.8T_V$ e $1.2T_V$:

$$SV_m = \frac{1}{0.4 * T_V} \int_{0.8T_V}^{1.2T_V} SV(T) dT$$

- Si determina il periodo in corrispondenza del quale si incontrano i due rami dello spettro ad accelerazione costante e velocità costante:

$$T_c = 2\pi \frac{SV_m}{SA_m};$$

- Si determina $T_B = 1/3 * T_c$ e $T_D = 4.0 * a_{max}/g + 1.6$ (secondo quanto indicato dalla normativa), con a_{max} punto di ancoraggio a $T=0$ dello spettro di output. Poiché il valore di a_{max} non è generalmente fornito nello spettro delle simulazioni numeriche si procede per estrapolazione lineare, secondo la seguente equazione:

$$a_{max} = \left(\frac{S_e(T = 0.01s)}{SA_m} - \frac{0.01}{T_B} \right) \left(\frac{SA_m}{1 - \frac{0.01}{T_B}} \right)$$

³ Newmark N.M. e Hall W.J., 1982. Earthquake spectra and design. EERI Research Report, 82- 71183, 103 pp.

⁴ Romeo Roberto W., 2007. Le azioni sismiche e le categorie di sottosuolo. Giornale di Geologia Applicata 6, 65-80. doi: 10.1474/GGA.2007-06.0-07.0188

⁵ Liberatore D. e Pagliaroli A., 2014. Verifica della sicurezza sismica dei Musei Statali. Applicazione O.P.C.M. 3274/2003 s.m.i. e della Direttiva P.C.M. 12.10.2007. Convenzione Arcus – DG PaBAAC Rep. n. 113/2011 del 30/09/2011.

Convenzione DG PaBAAC – Consorzio ReLUIS Rep. n. 21/2011 del 26/10/2011. Responsabile scientifico: Domenico Liberatore. Referente tecnico: Luigi Sorrentino

Allegato 1 ordinanza n. 24/2018

con S_e ($T=0.01s$) ordinata dello spettro di accelerazione per $T=0.01s$, primo valore del periodo nello spettro elastico delle simulazioni numeriche.

- g) Si applicano le equazioni riportate in NTC (2018) per la determinazione dei tratti dello spettro tra $T_A=0$, T_B , T_C , T_D , fino a un T di interesse.
- h) Si termina il parametro F_0 come rapporto S_A/a_{max}

Infine, al solo fine di fornire dati congruenti, per l'analisi e la verifica delle costruzioni si potranno utilizzare i seguenti valori dei parametri richiesti $a_g=a_{max}$; $\xi=5\%$; $\eta=1$; $S_S=1$; $S_T=1$. Va sottolineato che i valori di a_g , S_S e S_T sono evidentemente fittizi, in quanto non riferiti alla condizione ideale di suolo rigido e pianeggiante, come è per definizione nelle norme tecniche per le costruzioni, essendo gli effetti di amplificazione stratigrafica e morfologica già messi in conto nei risultati delle analisi della RSL.

Questa procedura di regolarizzazione può essere utilizzata anche per lo spettro di input, utilizzando a_g invece che a_{max} .